



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00179/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2017, presentato, in data 3 febbraio 2017, dalla società ACF Fiorentina S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), il calciatore Choe Song Hyok e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, IV Sezione, di cui al C.U. n. 091/CFA del 19 gennaio 2017, con la quale è stato rigettato il reclamo della società ricorrente per l'annullamento e la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione del Tribunale Federale Nazionale - sez. Tesseramenti - di cui al C.U. n. 8/TFN del 12 ottobre 2016, che ha dichiarato la validità del contratto professionistico sportivo tra Choe Song Hyok e la stessa ACF Fiorentina S.p.A.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 febbraio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 27 febbraio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face